



Dis-ORDINE
DEI CAVALIERI DELLA MALTA E DI TUTTI I COLORI

Associazione culturale ex allievi e insegnanti Scuole d'Arte - Ravenna
Via A. Zirardini, 3, Ravenna - CF 9208560396 - E-MAIL info@dis-ordine.it - SITO WEB www.dis-ordine.it

ALLEGATO "A" dell'Assemblea ordinaria del 15 gennaio 2021

STATUTO
Associazione di Promozione Sociale (APS)

ART. 1
(Denominazione, sede e durata)

E' costituita, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente *denominazione*: "dis-ORDINE dei Cavalieri della MALTA e di tutti i COLORI APS" (Associazione Promozione Sociale), indicata brevemente come "dis-ORDINE" da ora in avanti denominata "*associazione*", con *sede legale* nel Comune di RAVENNA, in Via Zirardini n. 3, Danilo Montanari Editore, e con *durata illimitata*.

Il logo dell'associazione, oltre alla scritta dis-ORDINE dei Cavalieri della MALTA e di tutti i COLORI, comprende l'immagine indicata in intestazione del presente statuto che costituisce anche il logo identificativo dell'associazione.

ART. 2
(Carta dei valori - Scopo, finalità e attività)

L'associazione è apartitica, inoltre l'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *in favore della collettività, dei propri associati o di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di *volontariato dei propri associati* o delle persone aderenti agli enti associati.

Quest'articolo contiene gli scopi e i valori essenziali che ispirano il futuro dell'associazione. I principi sotto elencati nascono dalle radici e rappresentano il collante dell'associazione. Solo con la condivisione di valori comuni per crescere insieme l'associazione raggiungerà i traguardi preposti, per questo si associati si impegnano a consultarli, riesaminarli e a misurarsi con essi periodicamente.

MISSION

Per il raggiungimento del proprio fine l'associazione svolge attività di promozione culturale e tutela delle specificità artistiche territoriali, attività didattica, con compiti di formazione dei

propri associati e attività sociale con iniziative promozionali volte a stimolare le idee, la pratica e la diffusione dello spirito artistico-artigianale nelle sue molteplici realtà e peculiarità.

VISION

In particolare l'associazione intende promuovere:

- Attività di ricerca e studio storico-critico che consenta una quanto più ampia possibile presa di coscienza dell'importanza del Patrimonio Culturale territoriale e del suo contesto ambientale;
- Produzione testi e dispense, autoedizione;
- Organizzazione di esposizioni, concorsi, mostre, convegni, performances, viaggi, eventi ed ogni altra attività riguardante l'arte e l'artigianato artistico;
- Gestione di collaborazioni con Istituzioni, Enti, Fondazioni ed altre Associazioni interessati alla conoscenza, alla tutela e alla diffusione dei linguaggi e delle tecniche artistiche ed artigianali;
- Scambi culturali con altre associazioni aventi finalità analoghe, Enti, Istituzioni e Fondazioni;
- Progetti di tutela e valorizzazione dei beni culturali di interesse storico, artistico e sociale;
- Promozione di percorsi progettuali atti alla valorizzazione di luoghi di interesse sociale;
- Progettazione e produzione di opere e oggetti di artigianato artistico realizzati con linguaggi e tecniche artigianali anche mediante lo sviluppo di nuovi metodi di espressione e nuove tecnologie;
- Realizzazione di corsi formativi finalizzati alla promozione e alla diffusione delle culture artistiche e artigianali con diverse tecniche manuali inerenti ad arti ed antichi mestieri;
- Attività di tutoraggio e orientamento, percorsi formativi post-diploma;
- L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.
- L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi*, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

VALORI

Paragrafo definito allo scopo di trasmettere i valori, il pensiero collettivo e la divulgazione del vissuto e del tessuto storico delle scuole d'arte ravennati e relativa memoria. Con tal premessa si garantisce: serietà, stretta e congiunta collaborazione tra i soci, servizi e attività di qualità, coinvolgimento dei cittadini, coinvolgimento di Istituzioni, Enti, Fondazioni nonché altre associazioni aventi finalità analoghe.

L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Sono associati dell'associazione tutte le persone che, aderendo ai suoi principi e finalità, ne facciano richiesta, qualora le richieste siano accettate dal Consiglio Direttivo.

Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

In ogni caso "tutti i soci" vanno a comporre, con pari diritti e doveri, la compagine sociale, ivi compreso il diritto di voto e di essere eletti negli organi direttivi

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione, denominato "CONSIGLIO DIRETTIVO", una domanda che dovrà contenere.

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di Amministrazione denominato "CONSIGLIO DIRETTIVO" *delibera sulla domanda* secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi, solo nel caso in cui siano maggiorenni;

M. /

- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- contribuire a determinare gli indirizzi ed il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'*obbligazione* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Organo Amministrativo;
- garantire l'unità operativa dell'associazione astenendosi da ogni azione e da ogni atteggiamento che possano essere di ostacolo e danno all'associazione stessa
- tenere, nei confronti degli altri soci, un comportamento improntato al massimo rispetto della dignità e della personalità di ciascuno.

ART. 5 **(Quote associative)**

Le quote associative ordinarie sono dovute da ciascun socio per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione, per i motivi previsti dall'art.6 del presente statuto, è tenuto al pagamento della quota sociale ordinaria per tutto l'anno sociale in corso.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*, ad eccezione dei trasferimenti causa morte.

L'anno sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

ART. 6 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità l'associazione, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea, convocata nel rispetto delle regole stabilite all'Articolo 8, con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.



Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale comporta la perdita della qualità di socio, trascorsi trenta giorni dal terzo sollecito da parte del Consiglio Direttivo.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 7 (Organi)

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
- il Presidente;
- il Segretario;
- l'Organo di controllo (se nominato per scelta o per obbligo di legge)
- tutte le cariche sociali non danno diritto ad alcun compenso salvo rimborso ACI per uso auto propria e delle spese vive sostenute nell'interesse dell'associazione.

ART. 8 (Assemblea)

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue delibere, assunte in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti i soci anche se assenti e/o dissenzienti.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata presso la sede dell'associazione od altrove mediante comunicazione scritta, avviso e-mail, fax, messaggio SMS telefonico, messaggi whatsapp e similari, fatti pervenire rispettivamente al domicilio, all'indirizzo di posta elettronica, al numero di fax o al numero telefonico riportati sul libro soci, oppure tramite avviso pubblico affisso presso la sede dell'associazione, oltre alla sede del Comune del territorio di competenza, il tutto almeno 8 giorni prima. L'avviso di convocazione manifestato in una o più delle forme suddette contiene il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno.

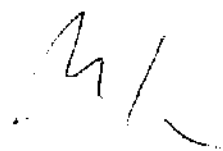
La seconda convocazione non può avvenire nello stesso giorno della prima convocazione.

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati.

Ciascun associato ha *un voto*.

Ciascun associato, che non può partecipare all'assemblea, può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato non può ricevere più di una delega.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.



L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il *bilancio di esercizio*;
- delibera sulla relazione tecnica del Consiglio Direttivo;
- delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- delibera su tutte le proposte avanzate dal Consiglio direttivo e dagli associati;
- delibera sulla definizione delle linee programmatiche dell'associazione
- delibera sulla *esclusione degli associati*;
- delibera sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto, nonché su eventuali regolamenti dell'associazione*;
- approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
- delibera lo *scioglimento*;
- delibera la *trasformazione, fusione o scissione* dell'associazione;
- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'assemblea ordinaria inoltre stabilisce la durata in carica ed il numero di persone che devono comporre il Consiglio Direttivo e procede alla loro elezione.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza di almeno la metà assoluta degli associati, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti e aventi diritto di voto. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

L'assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritenga necessario ovvero quando ne venga fatta richiesta da almeno la metà dei soci, per deliberare sulle variazioni dello statuto.

L'assemblea straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati, in seconda convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.

Per modificare lo Statuto da parte dell'Assemblea dei soci occorre, in prima convocazione, la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati ed il voto favorevole della metà più uno degli associati ed, in seconda convocazione, occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà degli associati e del voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.



ART. 9
(Organo di amministrazione - Consiglio Direttivo)

L'Organo di amministrazione *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eleggere tra i propri membri il Presidente ed uno o più Vice Presidenti;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- determinare la quota associativa annuale dovuta dai soci;
- emanare le modalità ed i termini per l'attuazione del tesseramento;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

Il Consiglio Direttivo potrà riunirsi presso la sede sociale od altrove ogni qualvolta lo richiederà il Presidente ovvero a richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri eletti.

La convocazione sarà effettuata con lettera, fax, posta elettronica, sms messaggio whatsapp e similari spediti almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione e, in caso di urgenza, in forma verbale con avviso diretto a tutti i Consiglieri.

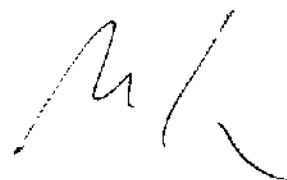
L'Organo di amministrazione è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 3 e 15, nominati dall'Assemblea per la *durata* di 2 anni e sono *rieleggibili*. Le eventuali dimissioni del corso del mandato dovranno essere comunicate in forma scritta.

La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate. Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti del Consiglio stesso.

Le *deliberazioni* dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza assoluta di voto dei presenti.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.



ART. 10 (Presidente)

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, inoltre svolge l'ordinaria amministrazione promuovendo, indirizzando e coordinando l'attività sulla base delle deliberazioni degli Organi Statutari, rifendo a quest'ultimi in merito all'attività compiuta.

Il Presidente, il Vice Presidente ed eventuali cariche dei consiglieri, sono deliberate dall'Organo Amministrativo.

Il Presidente *dura in carica* quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Ogniqualevolta il Presidente sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni le sue funzioni sono delegate al Vice Presidente o al Vice Presidente più anziano, in caso di più vice, salvo diversa previsione del Consiglio Direttivo.

ART. 11 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, oppure per libera scelta dell'Assemblea.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.



ART. 12
(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 13
(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità istituzionali, civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché ulteriori attività ad essere direttamente connesse.

ART. 14
(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte da norme di legge.

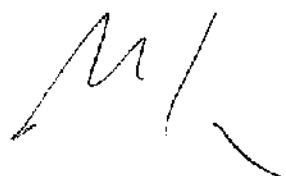
ART. 15
(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi da introiti da manifestazioni sportive, culturali, ricreative, da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, frequentazione di corsi, eventi di istruzione, ed ogni altra iniziativa consentita dalla legge, nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 16
(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio e termina al 31 dicembre di ogni anno.

Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.



L'Organo di amministrazione documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.



ART. 17 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo (se vigente);
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità

Richiesta scritta al Presidente. Esame della documentazione nella data ed orari, comunicati dal Presidente e comunque durante l'orario d'apertura della sede amministrativa.

ART. 18 (Volontari)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 19
(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 20
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori*, preferibilmente scelti tra i propri associati, determinandone i poteri.

ART. 21
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Ravenna lì, 15 gennaio 2021



Il Presidente
Marcello Landi

h/—